

18-05

N. PROGETTO

AREA TECNICA

Lavori di manutenzione ordinaria per la conduzione degli impianti tecnologici (climatizzazione e idrico sanitari)

PROGETTO ESECUTIVO

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO NORME GENERALI

Elab .n.

2

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Ing. Sabato Fusco	IL PROGETTISTA Ing. Marco Scattolin
ELABORAZIONE A CURA DIV	ASSISTENTI PROGETTAZIONE: Claudio Checchin Ing. Rossano Ranzato
	PROGETTAZIONE SPECIALISTICA:

Rev.	Descrizione	Redatto	Controllato	Approvato	Data	
01					febbraio 2018	
02						
03						
04						
Codice Progetto:						

Art. 1 - Oggetto dell'appalto	2
Art. 2 - Ammontare dell'appalto	
Art. 3 - Modalità di stipulazione del contratto	
Art. 4 - Interpretazione del contratto e del Capitolato Speciale d'Appalto	3
Art. 5 - Documenti che faranno parte del contratto	
Art. 6 - Disposizioni particolari riguardanti l'appalto	4
Art. 7 - Fallimento dell'Impresa	
Art. 8 - Rappresentante dell'Impresa e domicilio. Direttore di cantiere	
Art. 9 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e nell'esecuzione	
Art. 10 – Consegna dei lavori	5
Art. 11 - Termini per l'ultimazione	5
Art. 12 - Penali	6
Art. 13 – Programma degli interventi	7
Art. 14 – Inderogabilità dei termini di esecuzione	7
Art. 15 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini	8
Art. 16 - Pagamenti in acconto	
Art. 17 – Anticipazione	9
Art. 18 - Cessione del contratto e cessione dei crediti	
Art. 19 - Pagamenti a saldo	9
Art. 20 – Misurazione e valutazione degli interventi	9
Art. 21 – Oneri diretti e costi specifici per la sicurezza	10
Art. 22 - Cauzione provvisoria	10
Art. 23 - Garanzia definitiva	10
Art. 24 – Riduzione delle garanzie	11
Art. 25 - Variazione all'appalto	11
Art. 26 - Prezzi applicabili ai nuovi interventi e nuovi prezzi	11
Art. 27 - Norme di sicurezza generali	
Art. 28 - Sicurezza sul luogo di lavoro - Responsabilità Sociale	
Art. 29 – Piani di sicurezza	12
Art. 30 – Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza	13
Art. 31 – Subappalto	13
Art. 32 – Responsabilità in materia di subappalto	14
Art. 33 – Pagamento dei subappaltatori	14
Art. 34 – Riserve e controversie	14
Art. 35 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera	15
Art. 36 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio	15
Art. 37 - Ultimazione	
Art. 38 - Termini per il collaudo o per l'accertamento della regolare esecuzione	17
Art. 39 - Oneri e obblighi a carico dell'Impresa	17
Art. 40 - Obblighi speciali a carico dell'Impresa	
Art. 41 – Ulteriori obblighi ed oneri a carico dell'Impresa	
Art. 42 – Qualità e provenienza dei materiali e prove	
Art. 43 – Criteri ambientali minimi	20
Art 44 – Spese contrattuali imposte tasse	20

PREMESSA

Il presente Capitolato Speciale d'Appalto regola l'appalto per l'esecuzione da parte della Impresa appaltatrice (che, per brevità, sarà in seguito chiamata "Impresa" o "Appaltatore") dei lavori per conto della CAV S.p.A. Concessioni Autostradali Venete - con sede in Marghera (VE), via Bottenigo 64/a - (che, per brevità, sarà in seguito chiamata "Società") ed integra, facendone parte sostanziale, il contratto che verrà stipulato, e pertanto la sottoscrizione del Contratto d'Appalto implica di per sé l'accettazione integrale, senza riserve od eccezioni, del presente Capitolato Speciale in ogni sua parte, nessuna esclusa.

Fermi restando tutti i poteri di controllo e di intervento diretto nella gestione del Contratto che spettano alla Stazione Appaltante, la Società potrà farsi rappresentare nei confronti dell'Impresa, per quanto concerne l'esecuzione dei lavori appaltati ed ogni consequente effetto, dal proprio Direttore dei Lavori.

NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

- 1. Formano oggetto del presente appalto le prestazioni occorrenti per realizzare i lavori di manutenzione ordinaria per la conduzione degli impianti tecnologici, così distinti:
 - a. conduzione, esercizio e manutenzione degli impianti di climatizzazione, con assunzione del ruolo di Terzo Responsabile;
 - b. conduzione, esercizio e manutenzione degli impianti idrico-sanitari;

Lo scopo dell'appalto è organizzare un sistema di manutenzione mirato a garantire l'ottimale funzionamento e mantenimento nel tempo degli impianti su esposti degli edifici e delle infrastrutture di competenza della Società, con interventi di manutenzione, di conduzione, di esercizio così come disciplinati dal Capitolato Speciale di Appalto – Norme Tecniche e negli altri documenti progettuali, anche con interventi in reperibilità (classificati da codice rosso) – entro un'ora dalla chiamata h24 per tutti i giorni dell'anno - con personale, mezzi ed attrezzature per la messa in sicurezza e ripristino degli impianti.

- 2. Sono compresi nell'appalto tutte le prestazioni e le forniture necessarie per dare l'appalto completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale d'Appalto e dagli altri elaborati progettuali, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste, delle quali l'Impresa dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
- 3. L'esecuzione dell'appalto è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Impresa deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

Art. 2 - Ammontare dell'appalto

1. L'importo dell'appalto posto a base di gara è definito come segue:

		Importo	Oneri di sicurezza	Totale		inc. perc.
Importo lavori (*)	€	1.372.989,11	€ 40.000,00	€	1.412.989,11	59,77%
Importo servizi	€	932.153,69	€ 19.031,54	€	951.185,23	40,23%
TOTALE	€	2.305.142,80	€ 59.031,54	€	2.364.174,34	100%

(*)

Categoria D.P.R. 207/2010	Qualificazione Obbligatoria (SI/NO)	Importo (Euro)	%	Prevalente o scorporabile	Subappaltabile (si/no)
OS28	SI Classifica IIIbis	1.412.989,11	100,00	Prevalente	SI (max 30%)

- 2. L'importo contrattuale corrisponde all'importo dei lavori come risultante dalla lista delle lavorazioni e forniture presentata dall'Impresa in sede di gara.
- 3. Trattandosi di interventi rientranti tra le fattispecie di cui all'art. 89 comma 1 lettera a, del D. Lgs. n° 81 del 2008 s.m.i, ed in presenza di più imprese esecutrici è stato redatto il Piano di Sicurezza e Coordinamento. E' fatto obbligo pertanto all'assuntore dei lavori predisporre, al fine della stipula del contratto, il Piano Operativo di Sicurezza.
- 4. I prezzi unitari e gli importi delle prestazioni oggetto del presente Capitolato Speciale d'Appalto sono sempre considerati al netto dell'Imposta sul Valore Aggiunto. Tutte le prestazioni eseguite saranno liquidate a misura secondo quanto stabilito dal presente Capitolato, attraverso l'applicazione dei prezzi unitari offerti di cui alla lista delle lavorazione e delle forniture presentata dall'Impresa. Tali prezzi devono considerarsi compensativi di tutti gli oneri ed alee a carico dell'Impresa per la realizzazione, a perfetta regola d'arte, delle prestazioni contrattuali nonché quelle per i pedaggi autostradali che l'Impresa dovrà sostenere e di tutti gli obblighi nessuno escluso, derivanti dal presente Capitolato Speciale d'Appalto e dagli altri elaborati progettuali.

Art. 3 - Modalità di stipulazione del contratto

- 1. Il contratto è stipulato "a misura" in base alle norme del presente Capitolato. I prezzi offerti dall'aggiudicatario in sede di gara, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità eseguite. La stipula avrà luogo secondo i termini stabiliti dall'art. 32 del D.lgs. 50/2016 s.m.i..
- 2. I prezzi contrattuali sono vincolati anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate.

Art. 4 - Interpretazione del contratto e del Capitolato Speciale d'Appalto

- 1. In caso di discordanza tra i vari documenti di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali l'intervento viene appaltato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
- 2. In caso di norme del Capitolato Speciale d'Appalto tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme riportate nel bando/lettera di invito o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
- 3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Art. 5 - Documenti che faranno parte del contratto

- 1. Faranno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, anche qualora non materialmente allegati:
- il presente Capitolato Speciale d'Appalto;
- la lista delle lavorazioni e forniture redatta dall'Impresa e presentata in sede di gara;
- il Piano di Sicurezza e Coordinamento;
- il Piano Operativo di Sicurezza;
- l'offerta tecnica redatta dall'Impresa e presentata in sede di gara;
- gli elaborati grafici e le relazioni progettuali.
- 2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
- il regolamento generale approvato con D.P.R. 05.10.2010, n. 207, per quanto applicabile;
- il D.Lgs. 09.04.2008 n° 81 s.m.i.;
- il D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;

tutto ciò indipendentemente dal fatto che talune norme dei testi suddetti siano esplicitamente richiamate ed altre no.

Art. 6 - Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Impresa equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto.

Con la sottoscrizione del contratto d'appalto e della documentazione allegata, l'Impresa anche in conformità a quanto dichiarato espressamente in sede di offerta da atto:

- di avere preso piena e perfetta conoscenza dei documenti progettuali;
- di avere formulato la propria offerta tenendo conto di tutti gli interventi che si dovessero rendere necessari in relazione alla propria organizzazione, alle proprie tecnologie, alle proprie attrezzature, alle proprie esigenze di cantiere e al risultato dei propri accertamenti, nell'assoluto rispetto della normativa vigente, senza che ciò possa costituire motivo per ritardi o maggiori compensi o particolari indennità.

Art. 7 - Fallimento dell'Impresa

In caso di fallimento dell'Impresa la Società può avvalersi, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'articolo 110 del D.L.gs. 50/2016.

Qualora l'esecutore sia un'associazione temporanea, in caso di fallimento dell'Impresa mandataria o di una Impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17,18 e 19 dell'articolo 48 del D.Lqs. 50/2016.

Art. 8 - Rappresentante dell'Impresa e domicilio. Direttore di cantiere

- 1. L'Impresa deve eleggere domicilio; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
- 2. L'Impresa deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 della legge 136/2010, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere ed a operare nel conto corrente dedicato previsto nel medesimo articolo.
- 3. Qualora l'Impresa non conduca direttamente il lavoro, deve depositare presso la Società, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Società. La Direzione del cantiere è assunta

dal Direttore Tecnico dell'Impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del presente Capitolato Speciale d'Appalto, in rapporto alle caratteristiche dei lavori da eseguire. L'assunzione della Direzione di cantiere da parte del Direttore Tecnico avviene mediante delega, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

- 4. L'Impresa, tramite il Direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione dei cantieri. Il Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del Direttore di cantiere e del personale dell'Impresa per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'Impresa è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
- 5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata alla Società; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Società del nuovo atto di mandato.

Art. 9 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e nell'esecuzione

1. Nell'esecuzione di tutti gli interventi, lavorazioni e le forniture, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, nel Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Tecniche e da quanto offerto dall'Impresa in sede di gara.

Art. 10 – Consegna dei lavori

- 1. I lavori hanno inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi nei termini stabiliti dall'art. 32 comma 8 del D.lgs. 50/2016 s.m.i., previa convocazione dell'Impresa.
- 2. E' facoltà della Società, nei limiti stabiliti dall'art. 32 comma 8 (ultimo paragrafo) del D.lgs. 50/2016 s.m.i., procedere in via d'urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto.
- 3. Se nel giorno fissato e comunicato l'Impresa non si presenta a ricevere la consegna dell'appalto, il Direttore Lavori fissa un nuovo termine perentorio; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Società di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento dell'appalto, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

L'inizio dei lavori è comunque subordinato all'esito della verifica del possesso della capacità tecnico professionale dell'Impresa, ai sensi del D.lgs. 81/2008 s.m.i.

Art. 11 - Termini per l'ultimazione

1. L'appalto dovrà essere eseguito in 36 (trentasei) mesi naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori indicata nell'apposito verbale. La Società, a norma dell'art. 63 comma 5 del D.lgs. 50/2016, si riserva comunque la facoltà di affidare all'aggiudicatario nuovi lavori/servizi consistenti nella ripetizione dell'appalto per ulteriori 36 mesi e per l'importo di € 2.364,174,34 (da assoggettare a ribasso d'asta di aggiudicazione). In tale ipotesi l'Impresa è obbligata ad eseguire l'appalto alle medesime condizioni nessuna esclusa. Tale facoltà sarà esercitata

dalla Società e comunicata all'Appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza naturale del contratto. La Società si riserva altresì l'opzione di prorogare il presente appalto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi del comma 11 dell'art. 106 del d.lgs. 50/2016 per una durata massima di sei mesi e per un importo stimato di € 280.000,00; in tal caso il l'Impresa è tenuta all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la Società.

Art. 12 - Penali

- 1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione generale dell'appalto, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dell'appalto viene applicata una penale pari all'1,00 per mille (uno per mille) sull'importo netto contrattuale.
- 2. In caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento, per ogni singola infrazione rilevata, viene applicata una penale pari ad € 500,00 (Euro cinquecento/00).
- 3 Nel caso di ritardo nell'inizio e/o nell'ultimazione di interventi ordinati con "Ordini di Lavoro", nei quali saranno riportati i tempi di esecuzione, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'inizio e/o nell'ultimazione dei degli interventi, per ogni singolo Ordine di Lavoro, viene applicata una penale pari € 100,00 (Euro cento/00).
- 4. In caso di interventi su chiamata, classificati con codice rosso o giallo, se l'impresa non rispetta gli SLA previsti nel Capitolato Speciale Norme Tecniche alla sezione 2.12, tabella 5, saranno applicate penali pari a € 200,00 (Euro duecento/00) per ogni ora di ritardo; In caso di interventi su chiamata, classificati con codice verde, se l'impresa non rispetta gli SLA previsti nel Capitolato Speciale Norme Tecniche alla sezione 2.12, tabella 5, saranno applicate penali pari a € 300,00 per ogni giorno di ritardo;
- 5. Nel caso di ritardo nel completamento dei lavori di riqualificazione degli impianti di climatizzazione delle linee di esazione dei caselli di Mira-Oriago, Mirano-Dolo, Spinea e Preganziol, per ogni giorno naturale e consecutivo verrà applicata una penale pari all'1,00 per mille (uno per mille) dell'importo dei lavori in oggetto.
- 6. Nel caso in cui il mancato o ritardato intervento per colpa dell'Impresa comporti l'applicazione della sanzioni economiche per la Società da parte del concedente Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Struttura di Vigilanza sulle concessionarie autostradali le stesse saranno addebitate all'Impresa.
- 7. Nel caso in cui l'impresa non presenti i "rapporti di lavoro" nel termine massimo di dieci giorni lavorativi dalla data dell'esecuzione dell'intervento viene applicata una penale pari a € 100,00 (Euro cento/00) per ogni giorno di ritardo.
- 8. Nel caso di non rispetto del cronoprogramma operativo (sezione 1.09 del Capitolato Speciale d'Appalto Norme Tecniche) verrà applicata una penale di €50,00 (Euro cinquanta/00) per ogni infrazione commessa;
- 9. Nel caso di non rispetto degli standard di Temperatura e Umidità ambiente (sezione 1.14 e tabella 2 del Capitolato Speciale d'Appalto Norme Tecniche) verrà applicata una penale di € 100,00 (Euro cento/00) per ogni irregolarità riscontrata;
- 10. Nel caso del mancato rispetto nella consegna della preventivazione di un intervento a richiesta (sezione 1.23 Capitolato Speciale d'Appalto Norme Tecniche) verrà applicata una penale di 50,00 € (cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo;
- 11. In caso di mancato ritardo nell'inizio dei lavori di riqualificazione degli impianti di climatizzazione delle linee di esazione dei caselli di Mira-Oriago; Mirano-Dolo, Spinea, Preganziol (Articolo 1 Capitolato Speciale d'Appalto Norme Tecniche) verrà applicata una penale di € 150,00 (Euro centociquanta/00);
- 12. In caso di ritardo nella redazione del verbale di consistenza relativo alla consegna degli impianti (Articolo 5 Capitolato Speciale d'Appalto Norme Tecniche) verrà applicata una penale di € 100,00 (Euro cento/00) per ogni giorno di ritardo;

- 13. In caso di mancata redazione del verbale di consistenza relativo alla riconsegna degli impianti stessi (Articolo 5 Capitolato Speciale d'Appalto Norme Tecniche) verrà applicata una penale di € 2.200,00 (duemiladuecento/00);
- 14. In caso di ritardo nella disponibilità del sistema informativo (sezione 1.05 Capitolato Speciale d'Appalto Norme Tecniche) verrà applicata una penale di € 300,00 (Euro trecento/00) per ogni giorno di ritardo;
- 15. In caso di ritardo nell'invio dell'aggiornamento dell'elenco nominativo degli operai (art. 40 Capitolato Speciale d'Appalto Norme Generali) verrà applicata una penale di € 50,00 (Euro cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo.

Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

L'importo complessivo delle penali comminate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'articolo 15, in materia di risoluzione del contratto.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Società appaltante a causa dei ritardi.

Art. 13 – Programma degli interventi

- 1. Fermo restando quanto offerto in sede di gara, l'Impresa predispone e consegna al Direttore dei Lavori un programma di interventi, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa.
- 2. Il programma dell'Impresa può essere modificato o integrato dalla Società o dal Direttore dei Lavori, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dell'appalto e in particolare:
- per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di Imprese estranee al contratto;
- per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Società, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere;
- per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui materiali e sul funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici.

Art. 14 – Inderogabilità dei termini di esecuzione

- 1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio degli interventi e delle eventuali forniture, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
- a) il ritardo nell'installazione dei singoli cantieri;
- b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore dei Lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza;
- c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'Impresa ritenesse di dover effettuare per l'esecuzione degli interventi;
- d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, analisi e altre prove assimilabili;
- e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Impresa comunque previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto;
- f) le eventuali controversie tra l'Impresa e i suoi fornitori, subappaltatori, affidatari o altri incaricati;
- g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'Impresa e il proprio personale dipendente.

Art. 15 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

- 1. L'eventuale ritardo dell'Impresa rispetto ai termini stabiliti per l'esecuzione delle prestazione oggetto dell'appalto superiore a 20 (venti) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Società e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'art. 108 del D.Lqs. 50/2016.
- 2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'Impresa con assegnazione di un termine per l'inadempimento riscontrato, in contraddittorio con la medesima Impresa.
- 3. Nel caso di risoluzione del contratto, la penale di cui all'articolo 12, comma 1, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'Impresa e il termine assegnato dal Direttore dei Lavori per compiere le azioni richieste con la messa in mora di cui al comma 2.
- 4. Sono dovuti dall'Impresa i danni subiti dalla Società in seguito alla risoluzione del contratto

Art. 16 - Pagamenti in acconto

- 1 I pagamenti avvengono con cadenza bimestrale per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento e saranno contabilizzati con i prezzi offerti, al netto della ritenuta di cui al comma 2.
- 2. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
- 3. Entro i 45 giorni successivi alla cadenza di cui al comma 1, il Direttore dei Lavori redige la relativa contabilità e verrà emesso, entro lo stesso termine, il conseguente certificato di pagamento.
- 4. La Società provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, esclusivamente mediante emissione dell'apposito bonifico bancario sul conto corrente dedicato al ricevimento, comunicato dall'Impresa ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.
- 5. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti dall'Impresa, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, qualunque sia l'importo maturato.
- 6. All'emissione dello stato di avanzamento la Società provvederà d'ufficio alla richiesta del "Documento Unico di Regolarità Contributiva", rilasciato dall'Ente/Enti territoriali competenti sia per l'Impresa che per eventuali subappaltatori.

Qualora per l'Impresa o per eventuali subappaltatori il "Documento Unico di Regolarità Contributiva" risultasse <u>non</u> regolare, si provvederà a sospendere il pagamento fino alla presentazione di documentazione comprovante la regolarità contributiva.

- 7. Per il pagamento l'appaltatore dovrà trasmettere alla Società regolare fattura. La Società, ai sensi dell'art. 17/ter del d.P.R. 633/72, così come modificato dall'art. 3 del d.L. 148/2017, è soggetta all'applicazione del meccanismo di scissione dei pagamenti (c.d. "split payment"); pertanto, la Società potrà ricevere solo fatture recanti la dicitura "Scissione dei pagamenti" (così come disposto dal Decreto del Ministro dell'Economia e Finanze del 23/01/2015): conseguentemente la relativa Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) sarà versata all'Erario non dall'Impresa ma direttamente dalla Società CAV SPA.
- 8. Qualora siano stati rilasciati subappalti e ricorrano le condizioni di cui all'art. 105 comma 13 del D.lgs. 50/2016 l'appaltatore dovrà certificare nei confronti della Società, in virtù del vincolo contrattuale tra Appaltatore e subappaltatore, l'avvenuta esecuzione a regola d'arte delle prestazioni dedotte nel contratto di subappalto e l'ammontare delle stesse accludendo copia della fattura intestata all'appaltatore a tale titolo. L'importo che sarà pagato dalla Società direttamente nei confronti del subappaltatore verrà poi detratto con quanto dovuto

all'Appaltatore. Nei casi in cui i subappaltatori non abbiano operato nel periodo contabilizzato, dovrà pervenire specifica dichiarazione attestante tale eventualità.

Art. 17 - Anticipazione

1. Ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 50/2016, all'Appaltatore sarà corrisposto una anticipazione del prezzo pari al 20% dell'importo contrattuale secondo le modalità indicate al comma 18 nel medesimo articolo. Resta inteso che l'anticipazione è dovuta solo per la quota parte lavori.

Art. 18 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

- 1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
- 2. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi e secondo le modalità del combinato disposto dell'articolo 106, comma 13 del D.Lgs. 50/2016 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52.

Art. 19 - Pagamenti a saldo

- 1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 60 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale sottoscritto dal Direttore dei Lavori. Col conto finale è accertato l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo o di regolare esecuzione ai sensi del comma 3.
- 2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'Impresa entro il termine perentorio di 15 giorni; se l'Impresa non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le riserve già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato.
- Il Direttore dei Lavori formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.
- 3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'articolo 18, comma 2, nulla ostando e previa acquisizione in proprio da parte della Società del regolare "Documento Unico di regolarità Contributiva", è pagata entro 30 giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

Art. 20 – Misurazione e valutazione degli interventi

- 1. La misurazione e la valutazione degli interventi sono effettuate "a misura" con i prezzi offerti secondo le specificazioni date nel Capitolato Speciale d'Appalto Norme Tecniche; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione degli interventi le operazioni eseguite e rilevate in loco, senza che l'Impresa possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente eseguite.
- 2. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione degli interventi aumenti dimensionali o quantitativi di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto o prescrizioni di Capitolato se non saranno stati preventivamente autorizzati dal Direttore dei Lavori.
- 3. Nel corrispettivo per l'esecuzione degli interventi s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'appalto compiuto sotto le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto Norme Tecniche e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.

Art. 21 – Oneri diretti e costi specifici per la sicurezza

- 1. Per quanto riguarda gli oneri della sicurezza indicati nel precedente articolo 2, essi derivano dalle previsioni ed indicazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento e sono esclusi dai prezzi unitari offerti.
- 2. Per quanto riguarda gli oneri della sicurezza che il datore di lavoro è comunque obbligato a sostenere per l'esecuzione in sicurezza di ogni singola lavorazione compresa nell'appalto, essi sono inclusi nei prezzi unitari che l'Impresa dichiara congrui.

Art. 22 - Cauzione provvisoria

1. Ai sensi dell'articolo 93 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. l'offerta da presentare per l'affidamento dell'esecuzione dell'appalto è corredata da una garanzia pari al 2% (due per cento) dell'importo a base d'asta, da presentare secondo le modalità stabilite dal medesimo articolo. Tale cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario.

Art. 23 - Garanzia definitiva

- 1. Ai sensi dell'articolo 103 del D.Lgs. 50/2016, è richiesta una garanzia definitiva. Detta garanzia definitiva deve contenere le seguenti condizioni particolari.
- rinuncia da parte dell'obbligato in solido con il debitore principale;
- al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del Codice Civile ed impegno da parte dello stesso a rimanere obbligato in solido con il debitore principale fino a quando la Società appaltante non dichiari il pieno adempimento degli obblighi assunti dal debitore stesso;
- all'onere di una tempestiva e diligente escussione del debitore stesso di cui all'art. 1957 del Codice Civile;
- sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Società;
- impegno da parte dell'obbligato in solido con il debitore principale a versare l'importo della cauzione a semplice richiesta della Società senza alcuna riserva.
- 2. La garanzia definitiva è prestata mediante le modalità stabilite dall'art. 103 del D.lgs. 50/2016, con durata non inferiore a dodici mesi successivi alla data prevista per l'ultimazione dell'appalto; essa è presentata in originale alla Società prima della formale sottoscrizione del contratto.
- La garanzia definitiva viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'Impresa rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.
- 3. La Società ha il diritto di valersi della garanzia definitiva per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dell'appalto nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Impresa. La Società ha il diritto di valersi della garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Impresa per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni del contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti.
- 4. La garanzia definitiva è tempestivamente reintegrata qualora, in corso dell'appalto, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Società ed in caso d'inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Impresa; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso d'aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

- 5. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria da parte della Società che può avvalersi della facoltà di aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria ai sensi dell'articolo 103, comma 3 del D.Lgs. 50/2016.
- 6. La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'appalto ai sensi dell'articolo 103, comma 5 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 24 – Riduzione delle garanzie

1. L'importo della garanzia provvisoria di cui all'articolo 22 è ridotto per i concorrenti in possesso delle certificazioni di cui all'art. 93 comma 7 D.Lgs. 50/2016.

L'importo della garanzia definitiva di cui all'articolo 23 è ridotto per l'Impresa secondo le condizioni stabilite dal comma 7 dell'art. 93 del D.L.gs. D.Lgs. 50/2016.

Art. 25 - Variazione all'appalto

- 1. Fermo restando quanto già previsto nel precedente art. 11, la Società si riserva la facoltà di introdurre nell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per ciò l'Impresa possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio delle prestazioni eseguite in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'art. 106 comma 12 del D.lgs. 50/2016.
- 2. Possono essere ammesse modifiche al contratto secondo le previsioni e le condizioni stabilite dall'art. 106 del D.lgs. 50/2016.
- 2. Non sono riconosciute varianti le prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della Direzione dei Lavori.
- 3. Qualunque reclamo o riserva che l'Impresa si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla Direzione dei Lavori prima dell'esecuzione degli interventi oggetto della contesa. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio degli interventi oggetto di tali richieste.
- 4. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio.

Art. 26 - Prezzi applicabili ai nuovi interventi e nuovi prezzi

- 1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi unitari offerti dall'Impresa in sede di gara.
- 2. Qualora tra i prezzi unitari offerti, non siano previsti prezzi per l'esecuzione degli interventi in variante, si procederà al concordamento di nuovi prezzi determinati, utilizzando:
 - i prezzi di cui all'elenco prezzi ANAS 2017, Regione Veneto, Comune di Venezia (assoggettati al ribasso d'asta):
 - il prezzo dimostrato maggiorato delle spese generali e dell'utile d'Impresa (24,3%: percentuale soggetta al ribasso d'asta).
- 3. Per quanto riguarda le prestazioni in economia diretta, esse saranno assolutamente eccezionali e potranno adottarsi solo per interventi del tutto secondari. In ogni caso verranno ricompensate soltanto se riconosciute oggetto di preciso ordine ed autorizzazione scritta preventiva della Direzione dei Lavori.
- Solo in questo caso verranno retribuite secondo i prezzi ANAS 2017, maggiorate del 24,3% (percentuale soggetta al ribasso d'asta) per spese generali e utili d'impresa.

Art. 27 - Norme di sicurezza generali

- 1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.
- 2. L'Impresa è altresì obbligata ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
- 3. L'Impresa predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
- 4. L'Impresa non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo e per i successivi articoli 28 e 29.

Art. 28 - Sicurezza sul luogo di lavoro - Responsabilità Sociale

- 1. L'Impresa si impegna a rispettare ed a far rispettare, nel proprio ambiente di lavoro e lungo tutta la catena di fornitura, le leggi vigenti che disciplinano i seguenti requisiti sulla Responsabilità Sociale:
- non utilizzare o sostenere l'utilizzo di lavoro infantile;
- non favorire né sostenere il 'lavoro obbligato';
- garantire un luogo di lavoro sicuro e salubre;
- rispettare il diritto dei lavoratori ad aderire ai sindacati;
- non effettuare alcun tipo di discriminazione;
- non utilizzare né sostenere pratiche disciplinari, quali punizioni corporali, coercizione fisica o mentale, abusi verbali;
- adequare l'orario di lavoro alle leggi ed agli accordi nazionali e locali;
- retribuire i dipendenti rispettando il contratto collettivo nazionale di lavoro.
- 2. A tal fine la Società si riserva la facoltà di verificare il rispetto delle leggi che tutelano i lavoratori dell'Impresa e di eventuali subfornitori, mediante la consultazione dei vari documenti contabili previsti per legge quali, a titolo esemplificativo: libro unico del lavoro (o documento equivalente), libro paga, registro infortuni, registro visite mediche preventive e periodiche, registro di esposizione, contratto individuale di lavoro, eventuali permessi di lavoro e/o soggiorno per lavoratori stranieri, adempimenti INAIL ed INPS.
- 3. L'Impresa è obbligata ad osservare le misure generali di tutela di cui ai titoli I e II del decreto legislativo n. 81/2008, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili all'appalto.

Art. 29 – Piani di sicurezza

1. Trattandosi di interventi rientranti tra le fattispecie di cui all'art. 89 comma 1 lettera a, del decreto legislativo n. 81/2008 s.m.i. è fatto obbligo all'Impresa di predisporre, prima della stipula del contratto il Piano Operativo di Sicurezza.

Fermo restando gli obblighi di trasmissione di cui all'art. 101 comma 2 e 3 del D.Lgs. 81/2008 s.m.i. tale Piano è consegnato alla Società e messo a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri unitamente al Piano di Sicurezza e Coordinamento.

Art. 30 – Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

- 1. L'Impresa è obbligata ad osservare le misure generali di tutela di cui ai titoli I e II del decreto legislativo n. 81/2008 s.m.i.
- Il Piano Operativo di Sicurezza deve essere redatto in conformità al decreto legislativo n. 81/2008 s.m.i. e alla migliore letteratura tecnica in materia.
- 2. L'Impresa affidataria è tenuta a verificare la congruenza dei Piani redatti dalle Imprese subappaltatrici con il proprio. In caso di associazione temporanea o di consorzio di Imprese detto obbligo incombe all'Impresa mandataria capogruppo. Il datore di lavoro di ciascuna impresa è responsabile del rispetto dei Piani Operativi di Sicurezza predisposti e comunque delle condizioni di salute e sicurezza in cantiere.
- 3. Il Piano Operativo di Sicurezza forma parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Impresa, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, possono costituire causa di risoluzione del contratto.

Art. 31 - Subappalto

E' assolutamente vietato, sotto la pena di immediata risoluzione del Contratto per colpa dell'Impresa e del risarcimento di ogni danno e spesa della Società, il subappalto, anche parziale, degli interventi oggetto dell'appalto, a meno che non intervenga, da parte della Società, una specifica autorizzazione scritta. In ogni caso però l'Impresa resterà ugualmente, di fronte la Società, responsabile delle prestazioni subappaltate in solido con l'Impresa subappaltatrice.

Fermo quanto stabilito dalle precedenti disposizioni nei rapporti tra la Società e l'Impresa, qualsiasi subappalto o cottimo dovrà in ogni caso essere autorizzato ai sensi dell'art. n° 105 comma 4 della D.lgs. 18.04.2016 n° 50; l'Impresa ha quindi l'obbligo di inoltrare tempestiva domanda correlata della necessaria documentazione. All'Impresa aggiudicataria sarà fornita la necessaria modulistica da compilare per formulare detta domanda.

All'atto dell'offerta l'Impresa dovrà indicare le prestazioni che intende subappaltare.

L'importo delle prestazioni subappaltate non potrà comunque eccedere il 30% dell'importo del contratto.

L'impresa aggiudicataria deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dalla aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%.

Inoltre, l'impresa subappaltante è tenuta alla osservanza delle disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lqs. 50/2016.

Se durante l'esecuzione dell'appalto od in qualsiasi momento, la Società stabilisse, a suo insindacabile giudizio, che il subappaltatore è incompetente od indesiderabile, al ricevimento dell'ordine di lavoro, che sarà emesso dalla Direzione dei Lavori, l'Impresa dovrà prendere immediate misure per l'annullamento del relativo subappalto e per l'allontanamento del subappaltatore medesimo.

L'eventuale annullamento del subappalto non dà alcun diritto all'Impresa di pretendere indennizzi, risarcimenti di danni o di perdite, o la proroga della data fissata per l'ultimazione dell'appalto.

L'autorizzazione non può essere rilasciata inoltre nei casi previsti dall'art. 10 della D.lgs. 159/2011 s.m.i..

Nel caso in cui l'Impresa affidasse attività non rientranti nei limiti stabiliti dall'art. 105 comma 2 – quarto paragrafo - del D.lgs. 50/2016 s.m.i., rimane comunque in capo alla stessa l'obbligo di comunicare alla Società il destinatario di tale affidamento, il tipo di lavorazione e l'importo; anche in questo caso all'Impresa aggiudicataria sarà fornita la necessaria modulistica da compilare per presentare detta comunicazione. L'impresa è altresì obbligata a trasmettere unitamente alla comunicazione un documento che contenga, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola sulla tracciabilità finanziaria così come previsto dall'articolo 3 comma 8 della Legge 136/2010.

Art. 32 – Responsabilità in materia di subappalto

- 1. L'Impresa resta in ogni caso responsabile nei confronti della Società per l'esecuzione degli interventi oggetto di subappalto, sollevando la Società medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione delle lavorazioni subappaltate. L'impresa è altresì responsabile del corretto adempimento degli obblighi previsti dalla Legge 136/2010.
- 2. Il Direttore dei Lavori provvede a verificare, ferme restando le responsabilità dell'Impresa, il rispetto da parte dei subappaltatori di tutte le condizioni contenute nel presente Capitolato. L'Impresa, prima dell'inizio delle lavorazioni affidate in subappalto autorizzato, dovrà trasmettere alla Società la documentazione di cui al precedente articolo.
- 3. Il subappalto non autorizzato comporta la segnalazione all'Autorità Giudiziaria ai sensi del decreto legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246.

Art. 33 – Pagamento dei subappaltatori

1. La Società provvederà, nei casi stabiliti dall'art. 105 comma 13 del D.lgs. 50/2016 s.m.i. e fatta salva l'eventuale espressa rinuncia e manleva da parte del subappaltatore, al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti secondo le modalità indicate al precedente articolo 16. Tale ipotesi dovrà essere espressamente e congiuntamente dichiarata dall'appaltatore e dal subappaltatore all'atto della richiesta di autorizzazione al subappalto.

Art. 34 – Riserve e controversie

- 1. Le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'Impresa. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve devono essere iscritte anche nei documenti contabili all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole.
- Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'Impresa ritiene gli siano dovute; qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della riserva, l'Impresa ha l'onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni fissato dall'articolo 190, comma 3, del regolamento di cui al D.P.R. 207/2010. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.
- 2. Ai sensi dell'articolo 205, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 il Responsabile del Procedimento valuta l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore previsto al comma 1 dell'articolo 205 del D.Lgs. 50/2016 per l'applicazione delle procedure previste dal su citato art. 205 del D.Lgs. 50/2016.
- 3. La proposta di accordo bonario è formulata secondo i tempi e le modalità stabilite dell'articolo 205 comma 5 del D.Lgs. 50/2016.
- 4. Ove l'Impresa confermi le riserve, per la definizione delle controversie, è prevista la competenza del Giudice ordinario. E' fatta salva la facoltà, nell'ipotesi di reciproco e formale accordo delle parti, di avvalersi dell'arbitrato previsto dall'articolo 209 e seguenti del D.Lgs. 50/2016.
- 5. Sulle somme contestate e riconosciute, gli interessi al tasso legale cominciano a decorrere 60 giorni dopo la data dall'emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.

Nelle more della risoluzione delle controversie l'Impresa non può comunque rallentare o sospendere il lavoro, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Società.

Le riserve dell'Impresa in merito alle sospensioni e riprese dell'appalto devono essere iscritte, a pena di decadenza, nei rispettivi verbali, all'atto della loro sottoscrizione.

Art. 35 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

- 1. L'Impresa è tenuta all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dell'appalto, ed in particolare:
- attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nei servizi costituenti oggetto del contratto e se cooperative, anche nei confronti dei soci condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data dell'offerta, alla categoria e nella località in cui si svolgono le lavorazioni, nonché rispettare le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere ogni altro contratto collettivo applicabile nella località che, per la categoria, venga successivamente stipulato.
- i suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
- è responsabile in rapporto alla Società dell'osservanza delle norme prima citate anche da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'Impresa dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Società;
- è obbligata al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
- 2. In caso di inottemperanza, accertata dalla Società o a essa segnalata da un ente preposto, la Società medesima comunica all'Impresa l'inadempienza accertata e procede a una detrazione del 20 per cento sui pagamenti, se l'appalto è in corso, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se l'appalto è ultimato, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all'Impresa delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per quanto sopra l'Impresa non può opporre eccezioni alla Società e non avrà titolo alcuno per risarcimento danni o interessi.

3. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'Impresa invitata a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la Società può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Impresa in esecuzione del contratto. Nel caso di formale contestazione delle richieste da parte dell'Impresa, il Responsabile del Procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni all'Ufficio Provinciale del Lavoro per i necessari accertamenti.

Art. 36 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio

- 1. La Società ha la facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
- a) frode nell'esecuzione dell'appalto;
- b) inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dell'appalto;

- d) inadempienza accertata anche a carico dei subappaltatori alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la salute e sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nonché alle norme previdenziali;
- e) sospensione dell'appalto o mancata ripresa dello stesso da parte dell'Impresa senza giustificato motivo;
- f) rallentamento delle lavorazioni, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare l'appalto nei termini previsti dal contratto;
- g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'appalto;
- i) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81/2008 o al Piano di Sicurezza e Coordinamento o Piano Operativo di Sicurezza, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal Direttore dei Lavori o dal Responsabile del Procedimento;
- I) nel caso di mancato rispetto di quanto stabilito dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136;
- m) mancata osservanza delle regole ed i precetti comportamentali contenuti nel codice etico e Modello di Organizzazione, Gestione, Controllo ai sensi del D.lgs. 231/2001 adottato dalla Società; tale codice è reso disponibile sul sito internet www.cavspa.it.
- 2. Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'Impresa, dei requisiti per l'esecuzione dell'appalto, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
- 3. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Società è fatta all'Impresa nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza degli interventi esequiti.
- 4. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Società si fa luogo, in contraddittorio fra il Direttore dei Lavori e l'Impresa o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza degli interventi esequiti, all'inventario dei materiali, delle attrezzature.
- 5. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'Impresa, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, fatto salvo ogni diritto e ulteriore azione della Società, nel seguente modo:
- a) ponendo a base d'asta del nuovo appalto l'importo lordo degli interventi di completamento da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo degli interventi posti a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e l'ammontare lordo dell'appalto eseguito dall'Impresa inadempiente medesimo;
- b) ponendo a carico dell'Impresa inadempiente:
- 1) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per l'esecuzione degli interventi e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'Impresa inadempiente;
- 2) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;
- 3) l'eventuale maggiore onere per la Società per effetto della ritardata ultimazione dell'appalto, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo, dei maggiori interessi per il finanziamento dell'appalto, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

Art. 37 - Ultimazione

Al termine dell'appalto e in seguito a richiesta dell'Impresa, il Direttore dei Lavori redige il certificato di ultimazione dei lavori e procede all'accertamento sommario della regolarità delle lavorazioni eseguite.

In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità che l'Impresa è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal Direttore dei Lavori, fatto salvo il risarcimento del danno subito dalla Società.

In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'apposito articolo del presente Capitolato Speciale d'Appalto, proporzionale all'importo della parte delle lavorazioni che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello degli interventi di ripristino.

Art. 38 - Termini per il collaudo o per l'accertamento della regolare esecuzione

1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Durante l'esecuzione dei lavori la Società può effettuare operazioni di collaudo o di verifica volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel Capitolato Speciale d'Appalto, nel Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Tecniche e nel contratto.

La Società ha la facoltà di sostituire il collaudo con il certificato di regolare esecuzione per appalti fino a € 1.000.000,00 (Euro unmilione/00), che sarà emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori.

Art. 39 - Oneri e obblighi a carico dell'Impresa

- 1. Oltre agli oneri di cui al Capitolato Generale d'Appalto, al regolamento generale, al presente Capitolato Speciale d'Appalto ed al Capitolato Speciale di Appalto Norme Tecniche, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di salute e sicurezza dei lavoratori, sono a carico dell'Impresa gli oneri e gli obblighi che seguono, la fedele esecuzione degli ordini impartiti per quanto di competenza dal Direttore dei Lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le gli interventi esequiti risultino a tutti gli effetti a perfetta regola d'arte:
- l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Società, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'Impresa, a termini di contratto;
- l'esecuzione in sito, o presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dal Direttore dei Lavori, sui materiali impiegati o da impiegarsi nell'esecuzione dell'appalto;
- le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto e dal Capitolato Speciale Norme Tecniche;
- il mantenimento degli impianti, fino alla presa in consegna della Società;
- il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego dei materiali secondo le disposizioni del Direttore dei Lavori; i danni che per cause dipendenti dall'Impresa fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dell'Impresa stessa;
- la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto e conferimento a discarica:
- la gestione dei rifiuti dovrà essere eseguita in conformità a quanto prescritto dal D.lgs. 152/2006 s.m.i. nonché a tutta la normativa nazionale e regionale in vigore;

- la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso e comunque di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza del cantiere;
- l'adozione, nel compimento di tutti gli interventi dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai servizi stessi e dei terzi, considerando che gli interventi verranno effettuati con attività funzionanti, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'Impresa, restandone sollevati la Società, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza;
- il pagamento di tutte le spese di pedaggio in autostrada per tutti i mezzi di trasporto e non, occorrenti all'Impresa per l'esecuzione dell'appalto.
- 2. Nel Capitolato Speciale di Appalto Norme Tecniche sono indicati il tipo di interventi e la frequenza. Gli interventi su richiesta saranno ordinati con "Ordini di Lavoro" che indicheranno il luogo e il tipo di intervento, la data di inizio degli interventi e la data di ultimazione degli stessi. Se l'Impresa non inizierà/ultimerà gli interventi, sarà applicata la penale prevista al precedente art. 12 per ogni giorno di ritardo. Nel caso di interventi in reperibilità, per riportare gli apparati nello stato in cui possono eseguire la funzione richiesta, meglio individuati e descritti nel C.S.A. Norme Tecniche h24 per tutti i giorni dell'anno entro un'ora dalla chiamata gli stessi potranno essere richiesti anche a/m telefono, fax o mail.
- 3. Le eventuali opere in economia saranno del tutto eccezionali e dovranno essere autorizzate preventivamente dal Direttore dei Lavori.

Art. 40 - Obblighi speciali a carico dell'Impresa

- 1. Data la natura dell'appalto, che prevede tra gli altri interventi urgenti su chiamata in reperibilità, l'impresa ha l'onere è l'obbligo rendere disponibile, per tutta la durata del contratto, una sede operativa nel raggio di 25 (venticinque) chilometri dalla sede della Società che dovrà risultare sempre disponibile per soddisfare le esigenze previste nel presente Capitolato e nel Capitolato Speciale di Appalto Norme Tecniche.
- 2. L'Impresa è obbligata:
- ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato non si presenti;
- a firmare i documenti contabili, sottopostogli dal Direttore dei Lavori, subito dopo la firma di questi;
- a consegnare al Direttore dei Lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal Capitolato Speciale d'Appalto e ordinate dal Direttore dei Lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
- a produrre giornalmente un "rapporto di lavoro" con riportate le lavorazioni svolte; tale "rapporto di lavoro" dovrà essere firmato dall'Impresa e controfirmato dalla Società, dovrà riportare il dettaglio del personale, dei mezzi e dei materiali utilizzati per l'esecuzione delle lavorazioni nonché i riferimenti alle voci di prezzo di cui alla lista delle lavorazioni e forniture per le quantità da contabilizzarsi. I "rapporti di lavoro" dovranno essere consegnati al Direttore dei Lavori nel termine massimo di quindici giorni naturali e consecutivi dalla data dell'esecuzione dell'intervento, costituendo pertanto la base per il controllo e monitoraggio della prosecuzione del servizio, nonché documento base per le contabilizzazioni. Le lavorazioni relative ai rapporti di lavoro che non dovessero pervenire alla Direzione dei Lavori entro il 30° giorno successivo alla maturazione di ciascun Stato di Avanzamento Lavori, saranno contabilizzate sulla base di considerazioni e documenti della Direzione dei Lavori senza che l'Impresa possa avanzare pretesa alcuna.
- a produrre la dichiarazione di conformità ai sensi del DM 37/2008 e dei relativi allegati sottoscritti da un tecnico abilitato in caso di modifiche impiantistiche per cui la stessa è prevista;

- a produrre, in caso di modifiche impiantistiche, la documentazione as-built sia su supporto cartaceo che informatico;
- a produrre le dichiarazioni o certificazioni specialistiche previste dalle normative di Prevenzione Incendi nel caso di interventi che comportino modifiche impiantistiche in corrispondenza di locali all'interno di attività soggette al controllo dei VVF.
- fermo restando quando indicato in sede di gara, a fornire alla Direzione dei Lavori i certificati di taratura delle strumentazioni utilizzate; salvo diverse indicazioni normative l'appaltatore è comunque obbligato ad incaricare un centro tecnico specializzato per effettuare la taratura delle strumentazioni utilizzate con cadenza almeno annuale.
- su richiesta del Direttore dei Lavori dotare le squadre di lavoro dell'appaltatore di dispositivo elettronico mobile su piattaforma IOS per l'utilizzo di applicativi di tipo "APP" forniti dalla Società.
- a fornire le fotografie degli interventi, nel numero e nelle dimensioni che verranno richieste dal Direttore dei Lavori.
- a far intervenire, nei casi di urgenza, entro un'ora dalla chiamata personale e mezzi necessari;
- 3. Fermo restando quando indicato in sede di gara, all'inizio dei lavori l'Impresa dovrà produrre al Direttore dei Lavori un elenco nominativo degli operai da essa impiegati, o che intende impiegare. Detto elenco dovrà essere aggiornato a cura dell'Impresa ogni 120 giorni naturali e consecutivi e inoltre ad ogni eventuale variazione anche per effetto di subappalti autorizzati. Dovrà inoltre indicare il nominativo del Direttore di cantiere, Responsabile della commessa o Referente tecnico, cui intende affidare per tutta la durata dell'appalto la Direzione dell'appalto.

Ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 81/2008 e dell'art. 5 della legge 136/2010, il personale occupato dall'Impresa Appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenete le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. I datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere all'obbligo di cui sopra mediante annotazioni su appositi registri vidimati dalla Direzione Provinciale del lavoro territorialmente competente.

Art. 41 – Ulteriori obblighi ed oneri a carico dell'Impresa

- 1. All'inizio dell'appalto l'Impresa dovrà trovarsi provvista a sue cure e spese di un recapito operativo collegato ad un'utenza telefonica il quale risponda a qualsiasi ora del giorno e della notte h 24, lui personalmente o persona di sua fiducia, che abbia la possibilità di disporre immediatamente di personale, mezzi e materiali richiestigli.
- Tutto ciò anche in orario festivo e il sabato, al fine di ovviare a situazioni improvvise di danno o pericolo o comunque interruzione di pubblico servizio. Tale richiesta di utenza telefonica può essere soddisfatta con la sola messa a disposizione di un recapito telefonico relativo ad apparato cellulare. Dovrà inoltre essere dotato di linea telefax e di una casella di posta elettronica e di posta elettronica certificata. Di tali recapiti dovrà essere fornita comunicazione scritta. Eventuali aggiornamenti o modifiche dovranno pervenire per iscritto con congruo anticipo. In caso di interventi individuati da codice rosso su chiamata (h24 tutti i giorni dell'anno), gli stessi dovranno avere inizio entro sessanta minuti dalla chiamata. Qualora l'Impresa non fosse reperibile ai recapiti telefonici stabiliti o gli interventi non avessero inizio entro i termini sopra riportati, tali mancanze oltre a essere soggette all'applicazione delle penali di cui al precedente articolo 12, se ripetute, verranno considerate grave contravvenzione agli obblighi contrattuali. In dipendenza da ciò la Società si riserva la facoltà della rescissione in danno del contratto e comunque la Direzione dei Lavori potrà stabilire l'esecuzione d'ufficio delle lavorazioni di cui trattasi senza ulteriore preavviso per l'Impresa Appaltatrice, con successivo recupero delle spese e dei danni sostenuti idoneamente documentati, dagli importi dovuti o dalle garanzie trattenute.
- 2. La reperibilità h 24, comprensiva dei sabati, festivi e notturni per tutti giorni dell'anno, compreso l'onere di tutte le lavorazioni per riportare gli apparati nello stato in cui possano eseguire la funzione richiesta con personale, mezzi, attrezzature e minuteria, è prevista nella specifica voce della lista delle lavorazioni e forniture e pertanto non sarà ulteriormente compensata.

Art. 42 – Qualità e provenienza dei materiali e prove

1. I materiali da impiegare per gli interventi compresi nell'appalto dovranno corrispondere, come caratteristiche, a quanto previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Tecniche nonchè dalle leggi e regolamenti ufficiali vigenti in materia. Dovranno essere delle migliori qualità esistenti in commercio in rapporto alla funzione a cui sono destinati.

In ogni caso i materiali, prima della posa in opera, dovranno essere riconosciuti idonei ed accettati dal Direttore dei Lavori. I materiali proverranno da località o fabbriche che l'Impresa riterrà di sua convenienza, purché corrispondano ai requisiti previsti dagli elaborati progettuali. E' onere dell'Impresa redigere una "scheda di approvazione del materiale" che comprenda tutte le specifiche tecniche da sottoporre al Direttore dei Lavori per l'approvazione.

Quando il Direttore dei Lavori abbia rifiutato una qualsiasi provvista come non atta all'impiego, l'Impresa dovrà sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; i materiali rifiutati dovranno essere allontanati immediatamente dal cantiere a cura e spese della stessa Impresa.

2. L'Impresa sarà obbligata a prestarsi, in ogni tempo, alle prove dei materiali o prodotti impiegati o da impiegare, sottostando a tutte le spese per il prelievo, la formazione e l'invio dei campioni agli istituti che la Società appaltante si riserva di indicare, nonché ai corrispondenti controlli ed esami.

I campioni verranno prelevati in contraddittorio. Degli stessi potrà essere ordinata la conservazione nei locali indicati dal Direttore dei Lavori, previa apposizione di sigilli e firme del Direttore dei Lavori e dell'Impresa e nei modi più adatti a garantire l'autenticità e la conservazione.

Le diverse prove ed esami sui campioni verranno effettuati presso i laboratori ufficiali.

I risultati ottenuti in tali laboratori saranno riconosciuti validi dalle parti e ad essi, esclusivamente, si farà riferimento a tutti gli effetti del presente appalto.

Nonostante l'accettazione dei materiali da parte del Direttore dei Lavori, l'Impresa resta totalmente responsabile della riuscita delle lavorazioni anche per quanto può dipendere dai materiali stessi. I materiali da impiegare negli interventi dovranno corrispondere ai requisiti fissati nel Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Tecniche.

Art. 43 – Criteri ambientali minimi

In riferimento all'art. 34 del D.lgs. 50/2016 s.m.i., si rileva che, alla data di pubblicazione del presente appalto, non sono stati definiti i criteri ambientali minimi per la merceologia riconducibile allo stesso.

Art. 44 – Spese contrattuali, imposte, tasse

- 1. Sono a carico dell'Impresa senza diritto di rivalsa:
- a) le spese contrattuali;
- b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dell'appalto e la messa in funzione degli impianti;
- c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dell'appalto;
- d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.
- 2. Sono altresì a carico dell'Impresa tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione dell'appalto, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo, del certificato di regolare esecuzione o l'attestazione di regolare esecuzione.

- 3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'Impresa.
- 4. A carico dell'Impresa restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sulle lavorazioni e sulle forniture oggetto dell'appalto.
- 5. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato Speciale d'Appalto e degli altri elaborati progettuali si intendono al netto dell'I.V.A..